

COMUNE DI MONTAGNA in VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

RETICOLO IDRICO MINORE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

*ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002
e successiva D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003*

ELABORATO C

luglio 2006

marzo 2007

così come modificato in accordo al parere della Regione Lombardia del 08.03.2007

geol. Gaetano Conforto

geol. Danilo Grossi

INDICE

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – RETICOLO IDRICO MINORE.....	3
ART. 3 - NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA.....	3
ART. 4 - FASCE DI RISPETTO	4
ART. 5 - LAVORI ED ATTI VIETATI IN MODO ASSOLUTO SUL RETICOLO IDRICO	5
ART. 6 – OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE.....	6
ART. 7 – FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO.....	8
ART. 8 – CORSI D'ACQUA COPERTI.....	9
ART. 9 – VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA	11
ART. 10 – SCARICHI IN CORSI D'ACQUA.....	11
ART. 11 – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA.....	12
ART. 12 – PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO	12
ART. 13 – DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO.....	13
ART. 14 – PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE	13
ART. 14.1 – Regimazione delle acque superficiali	14
ART. 14.2 – Sottopassi	14
ART. 14.3 – Argini.....	15
ART. 14.4 – Canalizzazioni agricole (fossi e scoline).....	15
ART. 15 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE	15
ART. 16 – CAUZIONI.....	16
ART. 17 – RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	17
ART. 18 – ROGGE IRRIGUE.....	17

ALLEGATI:

- *Allegati B-C-D del Decreto Direttore Generale Giunta Regionale . n.25125 del 13.12.2002 – Decreti e Disciplinari tipo di polizia idraulica per autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali*
- *Allegato B della d.g.r. n. 7/13950 del 01.08.2003 - Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale*
- *Allegato C della d.g.r. n. 7/13950 del 01.08.2003 – Canoni regionali di polizia idraulica*
- *Stralcio norme tecniche riguardanti le fasce fluviali del Fiume Adda estratte da:" Norme di attuazione (P.A.I.)*

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento individua le attività vietate e soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto di tutto il reticolo idrico minore del comune di Montagna in Valtellina (SO). Nel presente Elaborato vengono, inoltre, disciplinate le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore attribuite al Comune di Montagna in Valtellina, ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950.

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale al fine di mantenere la sua funzionalità idraulica e consentire le periodiche operazioni di manutenzione dell'alveo e delle opere di regimazione idraulica presenti.

Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d'intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Si potranno autorizzare, in via del tutto eccezionale, deroghe adeguatamente motivate per opere di pubblica utilità, altrimenti non localizzabili, e comunque non ostantive per la manutenzione del corso d'acqua e di pregiudizio per le condizioni di deflusso idraulico e la stabilità delle sponde.

Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici ne sorveglia l'osservanza.

ART. 2 – RETICOLO IDRICO MINORE

In conformità ai contenuti dell'allegato B alla **D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950** è stato predisposto un apposito elaborato tecnico con individuazione del reticolo idrico minore e relative fasce di rispetto.

ART. 3 - NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Nel valutare le istanze di nulla-osta idraulico per interventi sul reticolo idrico minore, gli uffici tecnici del Comune dovranno operare in aderenza alle norme contenute nel presente Regolamento ed esaminare i singoli progetti tenendo conto, in generale, dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni:

- E' assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.
- Vigè il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D. Lgs. 152/99 art. 41 che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

- Dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni permanenti in una fascia non inferiore a 4 metri dal ciglio di sponda intesa quale “scarpata morfologica stabile” o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua.
- All'interno degli impluvi, naturali o artificiali, presenti lungo i versanti e non classificati come reticolo minore in quanto non interessati da una circolazione idrica costante ma legata solo a casi eccezionali connessi a prolungati ed intensi eventi meteorologici, è comunque fatto divieto di realizzare opere che possano creare ostacolo al regolare deflusso delle acque.

Per tutte le opere ammesse previa autorizzazione dovrà essere, in particolare prodotta una verifica che garantisca che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

Possono essere, in generale, consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna) devono essere realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

ART. 4 - FASCE DI RISPETTO

Nell'ambito del territorio comunale sono state individuate le seguenti **fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore** aventi estensioni diverse in relazione alle caratteristiche idrauliche del corso d'acqua.

n.b: Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilievo, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e comunque con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

- ✓ **non inferiore a metri 10 per ogni lato, per i tratti di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale**
- ✓ **non inferiore a metri 10 per ogni lato, per i corsi d'acqua non correttamente regimati o comunque potenzialmente pericolosi, così come indicati nelle Linee Guida della Comunità Montana di Morbegno, al punto 2 lettere A , B, C, D ed E.**
- ✓ **non inferiore a metri 4 per ogni lato, per i riali potenzialmente non pericolosi in quanto privi di bacino ed alimentati da sorgenti semiperenni; per i tratti tombati dei corsi d'acqua**

adeguatamente dimensionati dal punto di vista idraulico, così come indicati nelle Linee Guida della Comunità Montana di Morbegno, al punto 2 lettere G; per i piccoli canali di fondovalle che hanno una prevalente azione di drenaggio della falda freatica.

Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere, invece, determinata sulla base di misure dirette in situ secondo le modalità sopra descritte.

ART. 5 - LAVORI ED ATTI VIETATI IN MODO ASSOLUTO SUL RETICOLO IDRICO

Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, di cui al Regio Decreto 523/1904 che si richiama integralmente **è vietata:**

- a) la formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- b) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- c) il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture (gasdotti, fognature, acquedotti tubature e infrastrutture a rete in genere) che riducano la sezione del corso d'acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato.
- d) il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- e) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti attinenti;
- f) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- g) il pascolo e permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini, e loro dipendenza, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, ed a ogni altra sorte di manufatti attinenti.

Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti, **è vietata:**

- a) qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato o manufatto, salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nel paragrafo successivo; si precisa, comunque, che qualsiasi tipo di opera dovrà essere completamente amovibile in caso di necessità con rinuncia, da parte del proprietario, al risarcimento di eventuali danni.
- b) qualsiasi tipo interclusione, alla fascia di rispetto;
- c) ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni;
- d) i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno;

- e) qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e il movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e il movimento del terreno, e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) il deposito a cielo aperto ancorché provvisorio di materiale di qualsiasi genere, ad esclusione di quello temporaneo necessario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione idraulica;
- h) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili,

Gli atti criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

ART. 6 – OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, di cui al Regio Decreto 523/1904 che si richiama integralmente ed alla normativa nazionale e regionale, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:

- a) in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso;
- b) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- c) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- d) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati.
- e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- f) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento

con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:

- gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti, canali ecc.;
 - gli attraversamenti in subalveo, in caso di impossibilità di diversa localizzazione, di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
- h) le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc..
- i) sottopassaggi pedonali o carreggiabili;
- j) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- k) la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
- l) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);
- m) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- n) scarichi di fognature private per acque meteoriche;
- o) scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;
- p) scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici;
- q) posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;
- r) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- s) le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo.

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, di cui al Regio decreto 523/1904 che si richiama integralmente, a della normativa nazionale e regionale, sono consentiti, previa autorizzazione:

- a) interventi di sistemazione a verde;
- b) percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere, a tale scopo potrà essere consentito anche l'uso di arginature a condizione che i richiedenti concorrano nelle spese di manutenzione e riparazione delle medesime. In violazione a quanto prescritto i tratti d'argine utilizzati verranno interclusi con proibizione di transito;
- c) recinzioni di tipo leggero facilmente amovibili
- d) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:
- gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ecc.;

- posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
 - posa di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche, ecc.;
- e) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- f) la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;
- g) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piene;
- h) la manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto (ved. paragrafo successivo);
- i) posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;
- j) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico.
- k) l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.
- l) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica.
- m) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione idraulica.
- n) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto.

ART. 7 – FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Per i fabbricati ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico, che dovranno essere individuati nel Piano di Protezione Civile Comunale come edifici a rischio, sono ammessi, previa autorizzazione, i seguenti interventi ai sensi dell'art.31 della L. 5 agosto 1978 n.457, e D.P.R. 380/2001 art. 3:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli

impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

Per gli edifici esistenti posti all'interno del centro edificato sono altresì consentiti, previa autorizzazione e verifica di compatibilità idraulica, gli interventi di ristrutturazione che non comportino un aumento della sagoma di ingombro planimetrica del fabbricato all'interno della fascia di rispetto, con rinuncia del soggetto intestatario al risarcimento danni. E' comunque necessario allegare al Progetto dell'intervento opportuni studi redatti da tecnici abilitati dimostrino:

- 1) che l'intervento non comporta effetti idraulici e idrogeologici negativi e danni alle opere di difesa e regimazione;
- 2) che il rischio idraulico e idrogeologico per la costruzione, associato al corso d'acqua, non è superiore alla classe R2 come definita dalle norme di attuazione del P.A.I. Il rischio va valutato tenendo conto di tutti i fenomeni che possono interessare il corso d'acqua, comprese piene, colate detritiche, erosioni spondali ecc., e della presenza e condizioni delle opere di sistemazione del bacino idrografico e dell'asta.

E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso al corso d'acqua per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

ART. 8 – CORSI D'ACQUA COPERTI

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

E' consentita, in deroga, la copertura dei corsi d'acqua, da parte dell'Ente Pubblico, per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento

nell'assetto del territorio interessato. Tali tombinature dovranno, comunque, essere transitabili con mezzi per gli interventi di manutenzione o coperte con grigliati amovibili.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante. I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti costituisce un ambito di particolare attenzione idrologica ed è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate o per consentire lo stombinamento degli stessi.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 *Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto*: “i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

Laddove le verifiche idrauliche di compatibilità su tratti tombinati esistenti, realizzate ai sensi dell'art. 21 delle N.d.A. del P.A.I., non hanno dato esito positivo, l'Amministrazione Comunale dovrà impegnarsi ad individuare, quanto prima, le soluzioni per la sistemazione idraulica del tratto di corso d'acqua, privilegiando tuttavia, ove possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

In tutti i tratti tombinati è necessario prevedere una periodica manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla conservazione della loro funzionalità idraulica. Inoltre tutti i tratti tombinati, presenti sul territorio comunale, dovranno essere inseriti nel Piano di Protezione Civile del Comune come zone di

criticità idraulica che necessitano di un costante presidio idraulico e di una manutenzione nel corso degli eventi alluvionali.

ART. 9 – VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto dovrà riguardare sia il corso d'acqua che la relativa nuova fascia rispetto.

ART. 10 – SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua ai sensi del presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate adottate ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

Per i canali di fondovalle di categoria E ed F come individuati nelle linee guida della Comunità Montana Valtellina di Morbegno i limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Nell'eventualità che le portate scaricate nei canali sopraccitati superino i limiti di accettabilità di cui sopra, si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in:

bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche.

Nelle aree di fondovalle destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali ed artigianali, le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo, evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o dispersione casuale nelle zone limitrofe.

I bacini di accumulo dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione.

I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali.

Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno ed il deterioramento della qualità.

La dimensione dei bacini dovrà essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm di acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle sottoelencate zone del territorio regionale:

- Aree montane;
- Portate scaricate direttamente sul fiume Adda.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

ART. 11 – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada nella zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U. O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla normativa vigente.

ART. 12 – PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico, ed il parere geostatico e geomorfologico ai sensi dell'art. 5 della Legge 37/94.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 41 comma 4 del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

ART. 13 – DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Nessuno potrà chiedere alla Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a: fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni, infiltrazioni, o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, ha effettuato l'intervento.

ART. 14 – PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene con tempo di ritorno 100 anni.

Tali studi dovranno essere condotti in accordo ai normali criteri dell'idrologia e dell'idraulica; in particolare nell'Allegato B delle Linee Guida della Comunità Montana di Morbegno vengono riportati, a livello indicativo, formule speditive in moto uniforme per la verifica di torrenti e/o canali. Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente P.R.G., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo la Direttiva dell'Autorità di Bacino << Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B >>, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99).

E' facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale Direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori e comunque in relazione all'importanza del corso d'acqua.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali l'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso posti all'interno dell'attuale sezione idraulica
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano di campagna
- comportare una eccessiva riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di briglie

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto idraulico presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione.

In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

ART. 14.1 – Regimazione delle acque superficiali

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

ART. 14.2 – Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante "sottopassi a sifone"; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.

ART. 14.3 – Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

ART. 14.4 – Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa. In particolare si ribadisce il divieto di tombinatura e/o chiusura parziale della canalizzazione. Gli eventuali attraversamenti con piste di accesso ai diversi fondi agricoli dovranno essere eseguiti con manufatti correttamente dimensionati dal punto di vista idraulico.

Si dovrà porre la massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

ART. 15 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

Le richieste di **concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale)** e di **autorizzazione (senza occupazione di area demaniale)** all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale corredate da:

- Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche
- Estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l'indicazione delle opere in progetto.
- Corografia in scala 1:10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale e 1:2.000 su base aerofotogrammetrica.

- ❑ Estratto in originale o in copia del P.R.G. e della Tavola del reticolo idrico.
- ❑ Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere.
- ❑ Sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) opportunamente quotate.
- ❑ Planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali.
- ❑ Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in C.A..
- ❑ Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate
- ❑ Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi.
- ❑ Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria.
- ❑ Relazione idrologica-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità.
- ❑ Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico (L.R. 41/97)
- ❑ Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.
- ❑ Piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate, ed entrambe sono soggette al pagamento di un canone annuale stabilito dalla D.G.R. 25 gennaio 2002 N. 7/7868 e successiva D.G.R. 1 agosto 2003 N. 7/13950 (Allegato C).

I decreti e disciplinari inerenti le autorizzazioni ai soli fini idraulici e le concessioni di aree demaniali dovranno essere realizzati utilizzando i modelli di cui agli allegati A, B, C e D della D.D.G. n. 25125 del 13.12.2002 che si riporta in allegato.

ART. 16 – CAUZIONI

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone ed è dovuta per importi superiori ad €. 258,23 (L.R. 17/12/2001, n°26).

La cauzione, ove nulla osti, sarà restituita al termine dell'autorizzazione o concessione, rilasciate dall'autorità competente.

ART. 17 – RIPRISTINO DI CORSI D’ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino e potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell’art. 14 della legge 47/85.

ART. 18 – ROGGE IRRIGUE

Le rogge attivate da derivazioni, per le quali potrà essere prevista la loro eventuale sdemanializzazione, vengono escluse dal reticolo idrico minore, ma dovranno comunque essere soggette a regolare manutenzione ed al rilascio di concessione per eventuale occupazione di area demaniale, ivi compresi i tratti di alveo dismessi non aventi più funzionalità idraulica.